

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 FEBBRAIO 2021, N. 237

Approvazione "Schema di protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. definizione programma per lo sviluppo dell'intermodalità nelle stazioni ferroviarie di RFI"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

a) di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa "Definizione Programma per lo sviluppo dell'intermodalità nelle stazioni ferroviarie di RFI" tra la Regione Emilia-Romagna e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A. allegato parte integrante e sostanziale

al presente atto;

b) di stabilire che alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa di cui al punto a), provvederà per conto della Regione il Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente anche apportando le modifiche non sostanziali che risultassero necessarie in sede di stipula;

c) di dare mandato al Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente di individuare nel Protocollo d'Intesa di cui al punto a), all'atto della sua sottoscrizione, i referenti operativi della Regione di cui all'art. 5, indicandoli oltre che nel Responsabile del Servizio Trasporto pubblico e mobilità sostenibile anche nei funzionari dello stesso Servizio con comprovata competenza nelle materie oggetto del Protocollo;

d) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

e) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 MARZO 2021, N. 359

Approvazione piano di eradicazione della malattia di Aujeszky negli allevamenti suini delle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna e annullamento propria precedente deliberazione n. 633/2017

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare e di sanità animale ed in particolare:

- i Regolamenti CE n. 852/2004 e n. 853/2004 relativamente ai requisiti degli allevamenti per la produzione e commercializzazione degli alimenti;

- il Regolamento UE n. 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

- il Regolamento UE n. 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti di sanità animale (<normativa in materia di sanità animale>);

Richiamata altresì la seguente normativa nazionale in materia e in particolare:

- il Testo Unico delle Leggi sanitarie n. 1265/1934 e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento di Polizia Veterinaria n. 320/1954;

- il Decreto del Ministro della Sanità 1 aprile 1997 recante "Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina";

- il Decreto del Ministro della sanità 30 dicembre 2010 "Modifiche ed integrazioni al decreto 1 aprile 1997 recante "Piano di nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina";

- l'Ordinanza del Ministro della sanità del 29 luglio 1982 "Norme per la profilassi della Malattia di Aujeszky (Pseudorabbia) negli animali della specie suina";

- il D.L.gs. n. 117/2005 concernente l'attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovine e suina;

- il D.L.gs. n. 193/2006 e successive modifiche ed integrazioni concernente l'attuazione della direttiva 2004/28/CE recante un codice comunitario dei medicinali veterinari;

Viste:

- la Decisione 2008/185/CE che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia;

- la decisione di esecuzione (UE) 2018/187 della commissione che modifica l'allegato II della precedente decisione 2008/185/CE per quanto riguarda l'approvazione del programma di controllo per l'eradicazione della malattia di Aujeszky per la Regione Emilia-Romagna in Italia;

Rilevato che:

- la maggior parte dei Paesi europei vocati alla produzione suinicola ha raggiunto lo status di indennità per malattia di Aujeszky e che tale indennità comporta uno scudo ad eventuali penalizzazioni;

- per raggiungere tale indennità occorre sospendere la vaccinazione contro tale malattia sul territorio regionale a fronte dell'adozione di misure sanitarie finalizzate all'eradicazione della presente malattia;

Considerato che lo status di Regione indenne da malattia di Aujeszky, con la relativa sospensione della vaccinazione, riduce i costi di produzione degli allevamenti suini situati in tale territorio;

Tenuto conto che:

- l'applicazione delle "Linee guida per l'attuazione di un piano di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky dagli allevamenti suini", approvate con propria deliberazione del 22 maggio 2017, n. 663 ha determinato, negli allevamenti suini regionali, una riduzione della sieroprevalenza dal 15% allo 0%;

- si rende pertanto necessario definire nuove e ulteriori procedure di intervento al fine di raggiungere lo status di Regione indenne dalla malattia;

Dato atto che la Regione Piemonte e la Regione Lom-

bardia hanno deciso di intraprendere lo stesso percorso per il raggiungimento dell'indennità, condividendo con la Regione Emilia-Romagna, uno specifico protocollo sanitario, elaborato con il Centro di riferimento nazionale per la malattia di Aujeszky, denominato "Piano di eradicazione della malattia di Aujeszky negli allevamenti suini delle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna";

Considerato che:

- la Regione Piemonte, la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna rappresentano la quasi totalità dell'allevamento suino italiano;

- la condivisione di un comune protocollo sanitario permette la movimentazione degli animali senza vincoli specifici tra i tre territori regionali, per il periodo necessario al raggiungimento dei requisiti di indennità dalla malattia di Aujeszky;

Valutato che il Piano in oggetto, sentite anche le Associazioni di categoria del settore suinicolo, fornisce agli operatori del settore alimentare e agli organi del controllo ufficiale indicazioni tecniche ed operative finalizzate al raggiungimento dell'indennità per la malattia di Aujeszky;

Ritenuto pertanto di approvare il "Piano di eradicazione della malattia di Aujeszky negli allevamenti suini delle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna", che annulla e sostituisce, per motivazioni sopra indicate, le precedenti "Linee guida per l'attuazione di un piano di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky dagli allevamenti suini", approvate con propria deliberazione del 22 maggio 2017, n. 663;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 111/2021 "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023";

- n. 2018 del 28 dicembre 2020 "Affidamento degli incarichi

di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii";

- n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm.ii;

- n. 468/2017 "Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna";

Richiamate le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute

A voti unanimi e palesi

delibera

per tutto quanto esposto in narrativa, che si considera di seguito integralmente richiamato:

1. di approvare il "Piano di eradicazione della malattia di Aujeszky negli allevamenti suini delle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna" in allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare mandato al responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica di effettuare eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari;

3. di stabilire che per l'attività di cui trattasi non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale;

4. di annullare la propria precedente deliberazione del 22 maggio 2017, n. 663 "Linee guida per l'attuazione di un piano di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky dagli allevamenti suini";

5. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa,

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Allegato

PIANO DI ERADICAZIONE DELLA MALATTIA DI AUJESZKY NEGLI ALLEVAMENTI SUINI DELLE REGIONI PIEMONTE, LOMBARDIA ED EMILIA-ROMAGNA

1. PREMESSA

Le Regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte hanno presentato autonomamente e in tempi diversi alla Commissione Europea specifici piani regionali finalizzati al controllo ed eradicazione della Malattia di Aujeszky. I piani sono stati approvati e le suddette regioni sono state incluse dell'Allegato II alla Decisione 2008/185/CE.

La citata decisione non consente la movimentazione di suini da territori con status sanitario inferiore verso territori indenni, determinando pesanti limitazioni alla commercializzazione degli animali vivi e dei loro prodotti con conseguenti gravi danni economici.

Considerato che la maggior parte dei Paesi europei ha raggiunto la qualifica sanitaria di indennità, le Regioni italiane del nord, a prevalente vocazione suinicola, si sono da tempo attivate per ottenere analoga qualifica, onde evitare significative penalizzazioni economiche.

Per quanto sopra si rende necessario, al fine di tutelare le attività commerciali degli allevamenti regionali, completare il percorso di eradicazione che, conformemente alla Decisione 2008/185/CE, permetta l'acquisizione di indennità del territorio regionale dalla malattia di Aujeszky.

Allo stesso tempo la presentazione di un piano interregionale congiunto permette uniformare le attività di controllo e cessare l'applicazione dei controlli sanitari aggiuntivi richiesti per lo spostamento di animali da allevamento tra le tre Regioni che al momento hanno lo stesso status sanitario, ma piani approvati con differenti azioni.

I piani regionali hanno permesso di ridurre notevolmente la prevalenza di infezione negli allevamenti (Tabella 1 riferita al 2020), ma per raggiungere il risultato di una completa eradicazione è necessario rimodulare le attività di sorveglianza e di profilassi vaccinale. Infatti, per ottenere lo status di indennità è necessario che non siano presenti animali vaccinati.

Tabella 1 – Situazione della malattia di Aujeszky nelle Regioni Piemonte, Lombardia e Emilia-Romagna, anno 2020

Anno 2020	Tipologia allev.	N allev.	N capi*	N allev. Testati	N allev. pos.	% allev. Pos.	N capi testati	N capi pos.	% capi pos.
Piemonte	RCA	207	319.008	207	0	0	10.100	0	0
	RCC	69	38616	69	0	0	1900	0	0
	ING	1.113	918.548	873	0	0	80.100	0	0
	FAM	1.527	661	231	0	0	430	0	0
	CG,SS,ST**	8	310	8	0	0	200	0	0
	Totale	2.924	1.277.143	1388	0	0	92.730	0	0
Lombardia	RCA	450	1.155.122	440	1	0,2	35.400	2	0,006
	RCC	160	240.924	153	1	0,7	6.247	1	0,016
	ING	2.130	2.783.424	1.397	0	0	102.157	0	0
	FAM	5.624	10.629	1.219	1	0,1	2063	1	0,048
	CG,SS,ST**	15	474	3	0	0	198	0	0
	Totale	8.379	4.190.573	3.212	3	0,1	146.065	4	0,003
Emilia-Romagna	RCA	159	273.809	159	0	0	9.593	0	0
	RCC	67	28.747	65	0	0	1.644	0	0
	ING	671	816.250	521	0	0	41.542	0	0
	FAM	2.618	1.512	203	0	0	441	0	0
	CG,SS,ST**	6	1.148	3	0	0	315	0	0
	Totale	3.521	1.121.466	951	0	0	53.535	0	0

** Centri genetici, Stabulari, Stalle di sosta.

L'esperienza maturata attraverso i piani regionali di controllo ha evidenziato che la situazione sanitaria dei cinghiali selvatici non sembra compromettere il percorso di eradicazione della Malattia di Aujeszky negli allevamenti suini. Tuttavia, viene annualmente programmato un programma di monitoraggio per raccogliere informazioni sullo stato sanitario di questa popolazione (Tabella 2).

Tabella 22: Monitoraggio della malattia di Aujeszky nel cinghiale, anno 2020

Regione	N. testati	N. positivi	N. dubbi
Piemonte	264	24	0
Lombardia	5.104	543	0
Emilia-Romagna	5.071	1.663	0

2. OBIETTIVI

Il presente piano è finalizzato all'eradicazione della malattia di Aujeszky dal territorio regionale ai fini del riconoscimento comunitario di territorio indenne ai sensi della decisione 2008/185/CE, mediante la predisposizione di un piano congiunto che prevede l'applicazione di misure di controllo comuni. Nello specifico, il programma prevede:

- La progressiva cessazione della vaccinazione contro la MA nelle aziende indenni;
- la verifica della assenza di circolazione del virus della MA negli allevamenti suini della Regione attraverso controlli periodici dello stato sanitario;
- il risanamento delle aziende infette attraverso l'applicazione di stringenti protocolli aziendali;
- la definizione di criteri univoci per l'assegnazione e il mantenimento delle qualifiche sanitarie e per l'applicazione di misure di biosicurezza negli allevamenti suini.

3. DEFINIZIONI

3.1 Ai fini dell'attuazione del programma valgono le definizioni di cui al D.M. 01/04/1997 e al D.L.vo 200/2010. In particolare:

Veterinario Ufficiale referente del programma: Veterinario Ufficiale formalmente individuato dal competente Servizio, cui compete di coordinare, monitorare e verificare l'attività di controllo nei confronti della malattia di Aujeszky e la sua puntuale e corretta registrazione nei sistemi informativi della Regione

Veterinario responsabile del programma: veterinario (libero professionista, compreso il veterinario aziendale), diverso dal Veterinario Ufficiale, formalmente individuato dall'allevatore, al quale viene affidata la responsabilità dell'applicazione nell'azienda di un programma di controllo della MA, con particolare riferimento al programma vaccinale, alle misure di biosicurezza e, quando previsto, all'effettuazione degli accertamenti diagnostici. Il nominativo del veterinario responsabile deve essere comunicato, utilizzando il modello previsto (**allegato 1**), al Servizio Veterinario di Sanità Animale dell'Azienda USL territorialmente competente.

Allevamento da riproduzione: allevamento in cui vengono detenuti verri e scrofe destinati alla riproduzione. Si distinguono diversi tipi di allevamento da riproduzione:

a ciclo aperto (un allevamento in cui sono presenti riproduttori ed i suini nati vengono venduti per la riproduzione o per l'ingrasso ad altri allevamenti o al macello);

a ciclo chiuso (allevamento in cui sono presenti riproduttori e suini in accrescimento fino alla fase di ingrasso che vengono destinati esclusivamente alla macellazione).

Allevamento da ingrasso: allevamento in cui sono presenti suini in accrescimento, dallo svezzamento e/o magronaggio fino al finissaggio, destinati alla macellazione o ad altri allevamenti da ingrasso. Si distinguono diversi tipi di allevamento da ingrasso: ciclo completo (allevamento in cui sono allevati suini dallo svezzamento fino alla macellazione); svezzamento, magronaggio, finissaggio (allevamenti in cui sono allevati suini da ingrasso in determinate fase di accrescimento);

Allevamento familiare: allevamento da ingrasso che detiene fino ad un massimo di 4 animali, destinati all'autoconsumo e non a scopo commerciale, che non movimentata animali verso altri allevamenti.

3.2 Con riferimento allo stato sanitario acquisito, ai sensi del presente piano gli allevamenti vengono classificati in:

sconosciuto: allevamento che non è mai stato sottoposto a controllo per la malattia e/o del quale non si conosce lo stato vaccinale;

NON Indenne - Ultimo controllo positivo: allevamento sottoposto a controllo sierologico e nel quale è stato individuato almeno un animale positivo gE;

NON Indenne - Ultimo controllo negativo (senza qualifica): allevamento sottoposto a controllo sierologico ai sensi del piano e nel quale non sono stati individuati animali positivi gE;

Indenne (con vaccinazione): allevamento che è stato sottoposto a tutti i controlli previsti dal piano di accreditamento con esito favorevole (tutti gli animali negativi a gE) e in cui gli animali sono stati sottoposti agli interventi vaccinali previsti dal programma.

Indenne (senza vaccinazione): allevamento che è stato sottoposto a tutti i controlli previsti dal piano di accreditamento con esito favorevole (tutti gli animali negativi a gE) e in cui tutti gli animali presenti non sono stati sottoposti a interventi vaccinali per la Malattia di Aujeszky.

4. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente programma si applica a tutti gli allevamenti suini presenti sul territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte.

5. ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE

Di seguito si specificano i criteri per l'attribuzione della qualifica di allevamento indenne (con vaccinazione) differenziati per tipologia produttiva e modalità di conduzione degli allevamenti.

TIPOLOGIA PRODUTTIVA	REQUISITI PER L'OTTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE
Requisiti validi per tutte le tipologie produttive	a) viene applicato un programma vaccinale secondo lo schema previsto dal piano nazionale (allegato 4) b) vengono introdotti solamente suini provenienti da allevamenti indenni c) non sono stati segnalati sintomi clinici o lesioni riferibili a MA negli ultimi 12 mesi d) gli animali da nuova introduzione non devono provenire da stalle di sosta, fiere o mercati
Allevamento da riproduzione	e) sono stati eseguiti con esito favorevole due accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, a distanza non inferiore a 90 giorni e non superiore a 180 giorni l'uno dall'altro, su un campione statisticamente significativo di soggetti di età superiore a 5 mesi (prevalenza attesa 10% con LC del 95%, allegato 2), rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento
Allevamento da ingrasso ciclo continuo	f) sono stati eseguiti con esito favorevole due accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, a distanza non inferiore a 90 giorni e non superiore a 180 giorni l'uno dall'altro, su un campione statisticamente significativo di soggetti di età superiore a 5 mesi (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, allegato 2), rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento
Allevamento da ingrasso tutto pieno/tutto vuoto	g) sono stati eseguiti con esito favorevole due accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, a distanza non inferiore a 90 giorni e non superiore a 180 giorni l'uno dall'altro, su un campione statisticamente significativo di soggetti di età superiore a 5 mesi (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, allegato 2), rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento

Allevamento da ingrasso fino a 30 capi che effettua il tutto pieno/tutto vuoto (compresi allevamenti familiari)	h) attribuzione della qualifica induttiva.
Allevamento da ingrasso fino a 30 capi ciclo continuo	i) sono stati eseguiti con esito favorevole due accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, a distanza non inferiore a 90 giorni e non superiore a 180 giorni l'uno dall'altro, su un campione statisticamente significativo di soggetti di età superiore a 5 mesi (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, allegato 2), rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento
Svezamento	l) è stato eseguito con esito favorevole un accertamento sierologico per gli anticorpi verso la glicoproteina E, su un campione statisticamente significativo di soggetti (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, allegato 2), rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento

In accordo a quanto previsto dalle Linee guida alla Dec. 2008/185/CE, in caso di necessità, un'azienda può essere riconosciuta indenne dopo l'esito favorevole di un singolo campionamento effettuato su un numero di suini tale da evidenziare una sieroprevalenza del 2% con un intervallo di confidenza del 95%.

Le stalle di sosta devono introdurre **esclusivamente** animali provenienti da allevamenti indenni da MA.

6. MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE

Di seguito si specificano i criteri per il mantenimento della qualifica di allevamento indenne (con vaccinazione) differenziati per tipologia produttiva e modalità di conduzione degli allevamenti.

TIPOLOGIA PRODUTTIVA	REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE
Allevamento da riproduzione	a) risultano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a), b), c) d) per l'ottenimento della qualifica b) vengono eseguiti con esito favorevole due accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, con cadenza semestrale, su un campione statisticamente significativo di soggetti di età superiore a 5 mesi (prevalenza attesa del 10% con LC del 95%, allegato 2) rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento
Allevamento da ingrasso ciclo continuo	e) risultano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a), b), c) d) per l'ottenimento della qualifica f) sono stati eseguiti con esito favorevole due accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, con cadenza semestrale, su un campione statisticamente significativo di soggetti di età superiore a 5 mesi (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, allegato 2), rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento
Allevamento da ingrasso tutto pieno/tutto vuoto	g) risultano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a), b), c) d) per l'ottenimento della qualifica h) è stato eseguito con esito favorevole un controllo sierologico per gli anticorpi verso la glicoproteina E su un campione statisticamente significativo di soggetti (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, allegato 2), eseguito preferibilmente dopo la terza vaccinazione una sola volta per ciclo
Allevamento familiare (fino a 4 capi)	i) risultano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a), b), c) d) per l'ottenimento della qualifica l) in regione viene svolto ogni anno un piano di monitoraggio che prevede il controllo di un numero di aziende selezionate casualmente tale da individuare una prevalenza del 2% con un livello di confidenza del 95%). All'interno di ciascuna azienda sono stati eseguiti accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, su un campione statisticamente significativo di soggetti (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, allegato 2)

Allevamento da ingrasso (da 5 capi fino a 30 capi)	i) risultano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a), b), c) d) per l'ottenimento della qualifica l) in regione viene svolto ogni anno un piano di monitoraggio che prevede il controllo di un numero di aziende selezionate casualmente tale da individuare una prevalenza del 2% con un livello di confidenza del 95%). All'interno di ciascuna azienda sono stati eseguiti accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, su un campione statisticamente significativo di soggetti (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, allegato 2)
Svezzamento	è stato eseguito con esito favorevole un accertamento sierologico per gli anticorpi verso la glicoproteina E, su un campione statisticamente significativo di soggetti (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, allegato 2), rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento

Previo accordo con il Servizio Veterinario competente i controlli sierologici per il mantenimento della qualifica sanitaria degli allevamenti da ingrasso potrà avvenire al macello, mediante procedure definite e periodicamente aggiornate a livello regionale.

7. SOSPENSIONE DELLA VACCINAZIONE

La sospensione della vaccinazione per MA viene attuata in tutte le aziende delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte con il seguente calendario:

- sospensione della vaccinazione negli allevamenti suini da ingrasso a partire dal 30 Giugno 2021
- estensione di tale sospensione anche per gli allevamenti da riproduzione a partire dal 1° gennaio 2022

Trascorsi 12 mesi dalla sospensione della vaccinazione le aziende suine assumono la qualifica di allevamento indenne (senza vaccinazione) se continuano a rispettare i requisiti definiti al punto 6 del presente piano, ad eccezione del punto a) (rispetto del programma vaccinale – Allegato 4).

La sorveglianza sierologica continua ad essere svolta attraverso la ricerca degli anticorpi contro la proteina gE del virus.

Movimentazioni da allevamenti vaccinati a non vaccinati (da Giugno 2021 a Gennaio 2022)

Le aziende da ingrasso indenni con sospensione della vaccinazione possono introdurre animali vaccinati da aziende da riproduzione indenni (con vaccinazione).

Le movimentazioni di suini verso le Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, in quanto territori elencati nell'allegato II alla decisione 2008/185/CE, devono avvenire con le garanzie sanitarie aggiuntive di cui agli articoli 3 (suini da riproduzione) e 4 (suini da ingrasso) della suddetta decisione.

Avendo adottato il medesimo piano, le movimentazioni di suini tra gli allevamenti indenni delle regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna non richiedono l'adozione di controlli sanitari aggiuntivi.

8. MISURE DI SORVEGLIANZA INTEGRATIVE

8.1. Monitoraggio straordinario nelle aziende da ingrasso (da gennaio a giugno 2021)

Nelle aziende da ingrasso che dovranno cessare la vaccinazione a giugno 2021 potrà essere effettuato un monitoraggio sierologico straordinario nel periodo gennaio – giugno 2021. La scelta delle aziende da ingrasso da sottoporre al monitoraggio straordinario viene fatta in funzione del livello di rischio:

- presenza di positività sierologica della malattia d'Aujeszky negli ultimi 12 mesi
- se localizzate in un raggio di 5 km dove negli ultimi 12 mesi sono state riscontrate delle positività sierologiche per MA
- se hanno avuto collegamenti epidemiologici con aziende dove sono state riscontrate positività sierologiche negli ultimi 12 mesi
- aziende che introducono partite di provenienza da Regioni con piano non riconosciuto
- aziende a ciclo continuo
- aziende con carenze gestionali

Nelle aziende da sottoporre al monitoraggio straordinario viene effettuato un accertamento sierologico per gli anticorpi verso la glicoproteina E su un campione statisticamente significativo (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, allegato 2) da eseguire in azienda ed un controllo della biosicurezza. Il suddetto monitoraggio sierologico può essere effettuato in concomitanza con i controlli per l'attribuzione o il mantenimento della qualifica sanitaria.

8.2. Monitoraggio straordinario nelle aziende da riproduzione (da giugno 2021 a giugno 2022)

A partire da giugno 2021 e fino a dicembre 2022, nelle aziende da riproduzione potrà essere effettuato un monitoraggio sierologico straordinario. La scelta delle aziende da riproduzione da sottoporre al monitoraggio straordinario viene fatta in funzione della presenza dei seguenti fattori di rischio:

- presenza di positività sierologica della malattia d'Aujeszky negli ultimi 12 mesi
- se localizzate in un raggio di 5 km dove negli ultimi 12 mesi sono state riscontrate delle positività sierologiche per MA
- se hanno avuto collegamenti epidemiologici con aziende dove sono state riscontrate positività sierologiche negli ultimi 12 mesi
- aziende che introducono partite di provenienza da Regioni con piano non riconosciuto
- aziende a ciclo aperto
- aziende con carenze gestionali

Nelle aziende da sottoporre al monitoraggio straordinario viene effettuato in azienda un accertamento sierologico per gli anticorpi verso la glicoproteina E su un campione statisticamente significativo (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, allegato 2) ed un controllo della biosicurezza. Il suddetto monitoraggio sierologico può essere effettuato in concomitanza con i controlli per l'attribuzione o il mantenimento della qualifica sanitaria.

9. SOSPENSIONE E REVOCA DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE

- a) La qualifica di allevamento indenne, con o senza vaccinazione, è sospesa nei seguenti casi:
- singolo animale sieropositivo per anticorpi verso la gE in allevamento o al macello
 - più animali sieropositivi per anticorpi verso la gE al macello, se appartenenti ad una partita proveniente da un allevamento da ingrasso che effettua il tutto pieno/tutto vuoto
- b) La qualifica di allevamento indenne è revocata nei seguenti casi:
- riscontro in allevamento o al macello di più di un soggetto sieropositivo
 - riscontro al macello di più animali sieropositivi, se appartenenti ad una partita proveniente da allevamento da ingrasso a ciclo continuo
 - accertamento di nuove positività ai controlli diagnostici successivi al riscontro di singola sieropositività
 - riscontro di sintomi clinici o lesioni riferibili a MA
 - introduzione di animali provenienti da allevamenti non indenni o con qualifica scaduta
 - mancata rispetto del programma vaccinale.

10. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA SOSPENSIONE DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE

Nelle aziende da riproduzione con sospensione della qualifica subito dopo l'invio al macello del soggetto sieropositivo viene effettuato un controllo sierologico su un campione statisticamente

significativo di riproduttori (prevalenza attesa del 10% con LC del 95%, **allegato 2**), con priorità per i soggetti che sono venuti a contatto con il soggetto sieropositivo.

Nelle aziende da ingrasso a ciclo continuo con sospensione della qualifica subito dopo l'invio al macello del soggetto sieropositivo viene effettuato un controllo sierologico su un campione statisticamente significativo di suini (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, **allegato 2**), con priorità per i soggetti che sono venuti a contatto con il soggetto sieropositivo.

Negli allevamenti da ingrasso tutto pieno/tutto vuoto con sospensione della qualifica viene effettuato un controllo sierologico su un campione statisticamente significativo di soggetti (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, **allegato 2**) eseguito in allevamento dopo la terza vaccinazione.

In caso di esito favorevole del controllo la qualifica viene riattribuita, mentre se viene diagnosticata sieropositività per anticorpi verso la gE in uno o più soggetti si procede alla revoca della stessa.

11. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA REVOCA DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE (CON VACCINAZIONE)

1) allevamenti da riproduzione

Il proprietario dell'allevamento deve presentare un "Piano di Gestione Obbligatorio" (PGO) finalizzato all'acquisizione della qualifica di indenne da MA, sottoscritto congiuntamente al veterinario aziendale responsabile del piano e approvato dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL.

Il piano deve prevedere almeno l'adozione delle seguenti misure:

- controllo sierologico di tutti i riproduttori
- identificazione di tutti i suini sieropositivi
- programma di riforma dei suini sieropositivi, che deve essere completato entro 6 mesi
- verifica della corretta esecuzione del piano vaccinale con controllo sierologico dell'efficacia della vaccinazione
- compilazione di una checklist biosicurezza in autocontrollo in Classyfarm.

Per le aziende con PGO approvato, il Servizio Veterinario può rilasciare il nullaosta alla movimentazione in vincolo sanitario dei suini:

1.a) verso altri allevamenti alle seguenti condizioni:

- acquisizione della dichiarazione del legale rappresentante dell'allevamento di destinazione, che attesta di essere informato che i suini provengono da allevamento non negativo e che l'introduzione comporta la perdita della qualifica di indenne se acquisita
- acquisizione del parere favorevole del Servizio Veterinario competente sull'azienda di destinazione
- spostamento dei suini in vincolo sanitario; in caso di spostamento all'interno del territorio regionale, tale movimentazione deve avvenire esclusivamente verso allevamenti da ingrasso che effettuano il vuoto sanitario
- validazione da parte del Servizio Veterinario del modello IV informatizzato, che dovrà riportare la dicitura "*suini provenienti da allevamento non indenne per malattia di Aujeszky*"
- comunicazione al Servizio Veterinario competente per l'allevamento di destinazione dell'arrivo della partita
- controllo sierologico di tutte le partite oggetto di movimentazione, fino a quando è stato effettuato con esito favorevole il primo controllo utile ai fini della riacquisizione della qualifica. Il controllo deve essere eseguito prima della movimentazione secondo la numerosità campionaria di cui all'**allegato 2** (prevalenza attesa del 5% con un LC del 95%). I suini risultati sieronegativi potranno essere destinati ad altri allevamenti, mentre quelli positivi all'accertamento diagnostico potranno essere movimentati solo verso il macello. Le partite costituite esclusivamente da suinetti sotto i 60 giorni di età, non sono sottoposte a controllo sierologico e tali animali potranno essere destinati, in vincolo sanitario, solo ad allevamenti all'ingrasso con successivo esclusivo destino alla macellazione.

1.b) verso il macello alle seguenti condizioni:

- il legale rappresentante del macello di destinazione deve avere formalmente dichiarato l'intenzione di ricevere gli animali

- spostamento dei suini in vincolo sanitario
- validazione da parte del Servizio Veterinario del modello IV informatizzato, che dovrà riportare la dicitura "*suini provenienti da allevamento non indenne per malattia di Aujeszky*"
- comunicazione al Servizio Veterinario competente per il macello di destinazione dell'arrivo della partita nei 3 gg precedenti l'invio.

La qualifica viene ripristinata con i criteri previsti nel capitolo 5. Il primo controllo sierologico deve essere effettuato solo dopo che sono stati eliminati tutti i suini sieropositivi.

In alternativa la qualifica viene ripristinata qualora gli animali siano risultati negativi ad un solo accertamento sierologico eseguito con la numerosità campionaria di cui all'**allegato 2** (prevalenza attesa del 2% con LC del 95%) ed effettuato solo dopo che sono trascorsi 15 giorni dalla eliminazione di tutti i suini sieropositivi.

2) allevamenti da ingrasso

Il proprietario dell'allevamento deve presentare un "Piano di Gestione Obbligatorio" (PGO) finalizzato all'acquisizione della qualifica di indenne da MA, sottoscritto congiuntamente al veterinario aziendale responsabile del piano e approvato dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL. Il piano deve prevedere almeno l'adozione delle seguenti misure:

- effettuazione del tutto pieno/tutto vuoto nel capannone in cui sono presenti gli animali sieropositivi.
- rispetto del vuoto sanitario di almeno 7 gg dal termine delle operazioni di pulizia e di disinfezione e introduzione di soli animali provenienti da allevamenti indenni
- compilazione di una checklist biosicurezza in autocontrollo in Classyfarm
- Negli allevamenti indenni: verifica della corretta esecuzione del piano vaccinale con controllo sierologico dell'efficacia della vaccinazione
- al fine di individuare l'eventuale diffusione dell'infezione in allevamento, fino al primo accertamento diagnostico favorevole per la riacquisizione della qualifica, le partite movimentate in partenza dai capannoni risultati negativi dovranno essere sottoposte a controllo sierologico secondo la numerosità campionaria di cui all'**allegato 2** (prevalenza attesa del 5% con un LC del 95%).

Per le aziende con PGO approvato, il Servizio Veterinario può rilasciare il nullaosta alla movimentazione esclusivamente verso il macello alle seguenti condizioni:

- dichiarazione formale del legale rappresentante del macello dell'intenzione di ricevere gli animali
- validazione da parte del Servizio Veterinario del modello IV informatizzato, che dovrà riportare la dicitura "*suini provenienti da allevamento non indenne per malattia di Aujeszky*".

La qualifica viene ripristinata con i criteri previsti nel capitolo 5. Il primo controllo sierologico deve essere effettuato solo dopo che sono stati eliminati tutti i suini sieropositivi.

In alternativa la qualifica viene ripristinata qualora gli animali siano risultati negativi ad un solo accertamento sierologico eseguito con la numerosità campionaria di cui all'**allegato 2** (prevalenza attesa del 2% con LC del 95%) ed effettuato solo dopo che sono trascorsi 15 giorni dalla eliminazione di tutti i suini sieropositivi.

La qualifica viene revocata anche agli allevamenti che hanno introdotto animali provenienti da allevamenti non indenni o con stato sanitario sconosciuto. I vincoli di movimentazione e gli accertamenti richiesti per la riattribuzione delle qualifiche sono gli stessi previsti per gli allevamenti con riscontro di positività, a seconda della tipologia produttiva dell'allevamento.

Il primo di tali controlli, entrambi a carico del proprietario, deve essere effettuato almeno 28 giorni dopo l'introduzione dei suini da allevamenti non indenni.

La mancata presentazione e attuazione degli interventi previsti dal "Piano di gestione Obbligatorio" di cui ai punti 1.a, 1.b e 2 comporta il divieto di spostamento di suini verso gli altri allevamenti e verso i macelli.

PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA REVOCA DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE (SENZA VACCINAZIONE)

Vengono rispettate tutte le misure previste nel punto 11 “provvedimenti conseguenti alla revoca della qualifica di allevamento indenne (con vaccinazione)” sia per gli allevamenti da riproduzione che per gli allevamenti da ingrasso.

Negli allevamenti da ingrasso il PGO deve inoltre prevedere l’attuazione di un programma vaccinale di emergenza almeno nei capannoni in cui sono presenti capi sieropositivi.

Inoltre, se la revoca della qualifica di allevamento indenne senza vaccinazione è dovuta alla presenza di positività alla MA, tutti gli allevamenti di suini situati entro un raggio di 5 km intorno all'allevamento interessato dovranno sottoporsi a un controllo sierologico per ricerca anticorpi verso la gE mentre che tutti quelli che hanno avuto una connessione epidemiologica con esso dovranno sottoporsi ad un’indagine epidemiologica che includerà visita clinica e test sierologici per ricerca anticorpi verso la gE. In base a ciascuna situazione, le autorità competenti possono prescrivere una vaccinazione di emergenza di tutti i suini degli allevamenti colpiti o a rischio.

12. MODALITA’ DI CAMPIONAMENTO

Gli allevamenti vengono sottoposti a controllo secondo la numerosità campionaria prevista per l’acquisizione e il mantenimento della qualifica e i campioni devono essere rappresentativi di tutte le unità e categorie produttive presenti in allevamento.

Quando possibile i controlli devono essere eseguiti contestualmente a quelli previsti dal piano di sorveglianza della malattia vescicolare dei suini.

Gli animali campionati devono essere identificati se possibile singolarmente o altrimenti deve essere identificato il box/reparto.

Il controllo negli allevamenti da ingrasso per il mantenimento della qualifica può essere effettuato al macello, con il prelievo eseguito al momento della macellazione.

Tale controllo deve essere concordato con il Veterinario ufficiale del macello; la partita di animali inviata al macello deve essere scortata dalla scheda di accompagnamento campioni (**allegato 3B**). Gli accertamenti diagnostici per l’ottenimento della qualifica e quelli eseguiti nelle aziende con qualifica sospesa o revocata sono eseguiti dai veterinari ufficiali del Servizio Veterinario.

Gli accertamenti diagnostici per il mantenimento della qualifica sono eseguiti dai veterinari ufficiali del Servizio Veterinario oppure dal veterinario responsabile del piano aziendale di controllo della malattia, previa autorizzazione da parte del Servizio Veterinario competente.

L’invio dei campioni all’IZS territorialmente competente (**allegato 3A**), deve avvenire nel più breve tempo possibile. Fino al conferimento i campioni dovranno essere mantenuti a temperatura di refrigerazione.

Le qualifiche sanitarie sono quelle previste dalla banca dati nazionale VETINFO e sono aggiornate dopo ogni controllo.

Per gli allevamenti accreditati induttivamente la data di attribuzione o di conferma della qualifica corrisponde a quella di un sopralluogo effettuato in allevamento per altri controlli (verifica biosicurezza, controllo anagrafico, rilascio attestazioni sanitarie, controllo per accreditamento trichinellosi, ecc.) o di un controllo documentale, effettuato con cadenza almeno annuale, sulla provenienza degli animali introdotti.

Sono esclusi dalla registrazione in BDN della qualifica sanitaria i soli allevamenti famigliari.

13. CONTROLLI IN ALLEVAMENTO

I controlli in allevamento sul rispetto del programma devono comprendere:

a) la verifica del rispetto delle misure di biosicurezza definite a livello regionale e nell’Allegato I (profilassi igienico-sanitaria) del piano di controllo nazionale.

b) il controllo anagrafico e della regolarità delle certificazioni relative alle partite di suini in ingresso e in uscita

c) la corretta applicazione dei protocolli vaccinali laddove ancora previsti, attraverso la verifica documentale con eventuale controllo sierologico dell’efficacia della vaccinazione.

Come prevede dal D.M. 1 Aprile 1997 e s.m.i. il Servizio Veterinario competente per territorio verifica la corretta attuazione del piano vaccinale negli allevamenti che non hanno ancora sospeso la vaccinazione. Tutti gli allevamenti sieropositivi vengono sottoposti a verifica della corretta applicazione del piano vaccinale.

Il controllo documentale deve comprendere l'accertamento:

- della presenza del Veterinario Responsabile del Piano Vaccinale
- della corretta applicazione delle procedure operative indicate nel piano vaccinale
- della tracciabilità e rintracciabilità degli interventi vaccinali (**allegato 5 modello 12** o relative informazioni su supporto informatico presenti nel sistema *vetinfo*)

Il controllo sierologico può essere effettuato in occasione del controllo diagnostico per Pesti suine e/o MVS, con i seguenti criteri:

- negli allevamenti da riproduzione accertamento per la ricerca degli anticorpi gB nei primi dieci soggetti risultati gE negativi
 - negli allevamenti da ingrasso controllo su dieci soggetti delle diverse categorie produttive presenti.
- Il controllo sierologico può essere eseguito anche al macello.

Interpretazione dei test sierologici:

- animale non infetto e non vaccinato: ricerca di anticorpi nei confronti della gE e gB negative
- animale vaccinato: ricerca di anticorpi nei confronti della gE negativa e gB positiva
- animale infetto: ricerca di anticorpi nei confronti della gE e gB positive

Negli allevamenti che praticano la vaccinazione, qualora i campioni testati per ricerca di anticorpi gB risultassero negativi con una % maggiore del 15%, saranno considerati un indicatore di non corretta applicazione del piano vaccinale.

14. MONITORAGGIO NEI CINGHIALI SELVATICI

Annualmente la Regione predispone un piano di monitoraggio della malattia di Aujeszky nella popolazione di cinghiali selvatici.

Il monitoraggio sanitario dei cinghiali selvatici può essere effettuato tramite sorveglianza attiva sui cinghiali abbattuti nel corso della stagione venatoria o tramite sorveglianza passiva, su tutti gli animali rinvenuti morti e conferiti all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di competenza territoriale. La ricerca di anticorpi nei confronti del virus della malattia di Aujeszky può essere eseguita tramite prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus intero della malattia di Aujeszky o contro la sua glicoproteina B (ADV-gB) o glicoproteina E (ADV-gE).

15. VANTAGGI CONSEGUENTI ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO

L'eradicazione della malattia di Aujeszky dal territorio regionale comporterà un miglioramento generale delle condizioni sanitarie degli allevamenti suini legate non solo alla diminuzione dell'infezione specifica ma anche al decremento delle infezioni secondarie favorite dalla presenza della MA.

Inoltre, l'aumento delle performance produttive e riproduttive determinerà un incremento della redditività del settore suino. Il beneficio economico sarà anche positivamente influenzato dallo stato sanitario più elevato in quanto renderà possibile la commercializzazione dei suini e dei loro prodotti verso territori, nazionali e non, indenni dalla malattia.

La possibilità di cessare la vaccinazione contro la MA porterà un ulteriore vantaggio economico agli allevamenti legato ad una diminuzione dei costi economici connessi a tale pratica ed ad una riduzione degli scarti dovuti a lesioni nel punto di inoculo sui capi macellati.

16. PROVVEDIMENTI E SANZIONI

Le violazioni delle norme di cui al presente Piano sono sanzionate ai sensi dell'articolo 163 del Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. 320/54, come sostituito dall'articolo 6 comma 3 della

Legge 218/88, dell'articolo 358 del TULS 1265/34 come modificato dall'articolo 16 comma 1 del D.L.vo 196/99, salvo che il fatto non costituisca reato.

17. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo Unico delle Leggi Sanitarie" e successive modifiche ed integrazioni;

D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di polizia veterinaria" e successive modifiche ed integrazioni;

Ordinanza Ministeriale 29 luglio 1982 "Norme per la profilassi della malattia di Aujeszky (pseudorabbia) negli animali della specie suina";

Decreto Ministeriale 1 aprile 1997 "Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina";

Decreto Ministeriale 30 dicembre 2010 "Modifiche e integrazioni al decreto 1 aprile 1997 recante il Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina";

Decreto Ministeriale 4 agosto 2011 "Modifiche e integrazioni al decreto 1 aprile 1997 recante il Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina";

Direttiva 64/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964 relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina e successive modifiche ed integrazioni;

Decreto Legislativo 22 maggio 1999 n. 196 "Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina" e successive modifiche ed integrazioni;

Decisione 2008/185/CE della Commissione del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia e successive modifiche ed integrazioni;

Decreto Legislativo 26 ottobre 2010 n. 200 "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini" e successive modifiche ed integrazioni;

Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari", e successive modifiche e integrazioni;

Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale

Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)

ALLEGATI

Allegato 1: comunicazione del veterinario responsabile del Piano

Allegato 2: tabella riportante la numerosità campionaria in grado di rilevare una prevalenza di infezione del 5% con un intervallo di confidenza del 95%

Allegato 3: schede accompagnamento campioni, da allevamento (3A) e da macello (3B)

Allegato 4: programmi ed interventi vaccinali

Allegato 5: dichiarazione di vaccinazione (mod. 12)

Allegato 1

Spett. Servizio Veterinario di Sanità Animale
 AZIENDA USL

**Oggetto: comunicazione del Veterinario responsabile del Piano regionale di controllo della
 Malattia di Aujeszky**

Il sottoscritto Cognome..... Nome.....
 In qualità di Proprietario Detentore dell'allevamento (ragione sociale)

 Codice aziendale
 Sito nel Comune di
 Via/Località
 Telefono e-mail

dichiara di avvalersi, per le attività previste dal Piano in oggetto, del

Dr..... iscrizione Albo della Provincia di
 n.residente in via
 e-mail.....
 telefono..... C.F.....

Luogo..... li

l'Allevatore

il Veterinario

Allegato 2

Numerosità campionaria in grado di rilevare una prevalenza di infezione del 5% con un intervallo di confidenza del 95%

N. suini presenti	N. campioni da prelevare
Fino a 10	Tutti
11	Tutti
12	Tutti
13-14	Tutti
15-16	Tutti
17-18	Tutti
19-20	Tutti
21-23	Tutti
24-26	24
27-29	26
30-34	28
35-39	31
40-46	34
47-55	37
56-67	40
68-85	43
86-113	46
114-163	50
164-282	54
283-917	58
918 e oltre	59

Numerosità campionaria in grado di rilevare una prevalenza di infezione del 10% con un intervallo di confidenza del 95%

N. suini presenti	N. campioni da prelevare
Fino a 10	Tutti
11	10
12	11
13-14	12
15-16	13
17-18	14
19-20	15
21-23	16
24-26	17
27-29	18
30-34	19
35-39	20
40-46	21
47-55	22
56-67	23
68-85	24
86-113	25
114-163	26
164-282	27
283-917	28
918 e oltre	29

Numerosità campionaria in grado di rilevare una prevalenza di infezione del 2% con un intervallo di confidenza del 95%

Limiti fiduciali (α)		95%	
Prevalenza attesa (d/N) OPPURE Percentuale campionata e negativa (n/N)		2,0%	
	Grandezza della popolazione (N)		Numero campioni da prelevare (n) OPPURE Numero massimo di animali infetti (d)
	da	a	
Classi di consistenza	1	50	48
	51	100	78
	101	150	95
	151	200	105
	201	250	113
	251	300	118
	301	350	122
	351	500	129
	501	600	132
	601	800	136
	801	1.000	139
	1.001	10.000	148

Allegato 3A

**PIANO DI ERADICAZIONE E SORVEGLIANZA DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO,
DELLA PESTE SUINA CLASSICA E DI CONTROLLO DELLA MALATTIA DI AUJSZKY
SCHEDA ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI**

REGIONE	PROVINCIA DI _____
AZIENDA USL _____	DISTRETTO _____
TEL _____	FAX _____ EMAIL _____

PIANO MVS – MOTIVO DEL CAMPIONAMENTO (barrare una sola casella)

Acquisizione dell'accreditamento 1° prelievo	[1]
Acquisizione dell'accreditamento 2° prelievo	[2]
Controllo di conferma in azienda accreditata	[3]
Controllo in stalla di sosta	[4]
Correlazione epidemiologica in azienda focolaio (*)	[5]
Spostamento suini in uscita (deroga art.7 Dec. 2005/779 CE: cod. az. destinazione _____)	[6]
Spostamento suini in entrata (deroga art.7 Dec. 2005/779 CE: cod.az. origine _____)	[7]
A seguito di positività riscontrata in azienda	[8]
Verifica azienda del comparto 1° prelievo	[9]
Verifica azienda del comparto 2° prelievo	[10]
Importazione	[11]
Controlli per movimentazione in province sottoposte a restrizione	[17]
Sospetto	[18]
Riacquisizione dell'accreditamento	
1° prelievo Riacquisizione dell'accreditamento	[12]
Azienda in zona di protezione (*)	[13]
Azienda in zona di sorveglianza (*)	[14]
2° prelievo Riacquisizione dell'accreditamento	[15]
Azienda in zona di protezione (*)	[16]

(*) Indicare il codice dell'azienda focolaio

PIANO AUJESZKY – MOTIVO DEL CAMPIONAMENTO (barrare una sola casella)

Acquisizione dell'accreditamento 1° prelievo	[A1]	Controllo per mantenimento qualifica	[A4]
Acquisizione dell'accreditamento 2° prelievo	[A2]	Controllo per verifica stato vaccinale	[M5]
Monitoraggio sierologico annuale	[M3]	Altro	[S6]

ALLEVAMENTO DI PROVENIENZA DEI SUINI (1)

Codice di identificazione dell'azienda (DPR 317/96) | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

Denominazione dell'allevamento _____

Provincia _____ Comune _____

Indirizzo produttivo BDN (barrare una sola casella): [RCA] Riproduzione ciclo aperto
 [RCC] Riproduzione Ciclo Chiuso [SS] Stalla di Sosta [IN] Ingrassio [AU] Familiare
 [CG] Centro Genetico

N. riproduttori presenti | _____ | N. suini presenti | _____ |

VACCINAZIONE AUJESZKY SOSPESA NO SI

Data prelievo dei campioni _____ Tipo campioni prelevati: [] SANGUE n. _____
 [] FECEI n. _____
 [] EPITELIO n. _____

ACCERTAMENTI DA EFFETTUARE

[] Malattia vescicolare suino [] Peste suina classica [] Malattia di Aujeszky
 [] Altro _____

(1) In caso di prelievo al macello indicare l'allevamento di ultima provenienza degli animali sottoposti a campionamento

Identificazione dei suini campionati in allevamento

Identificativo del suino	Categoria (2)	Identificativo del suino	Categoria (2)
1		31	
2		32	
3		33	
4		34	
5		35	
6		36	
7		37	
8		38	
9		39	
10		40	
11		41	
12		42	
13		43	
14		44	
15		45	
16		46	
17		47	
18		48	
19		49	
20		50	
21		51	
22		52	
23		53	
24		54	
25		55	
26		56	
27		57	
28		58	
29		59	
30		60	

(2) Utilizzare una delle seguenti categorie: **Primipara – Pluripara – Magrone (<180gg) – Grasso (>180gg)**

–
Verro – Verretto

OSSERVAZIONI

Timbro e firma del Veterinario Ufficiale

Allegato 3B

**PIANO DI CONTROLLO DELLA MALATTIA DI AUJSZKY
SCHEDA ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI – MACELLO**

REGIONE	PROVINCIA DI _____
AZIENDA USL _____	DISTRETTO _____
TEL _____	FAX _____ EMAIL _____

PIANO AUJSZKY – MOTIVO DEL CAMPIONAMENTO (barrare una sola casella)

Acquisizione dell'accreditamento 1° prelievo **[A1]**; Controllo per mantenimento qualifica **[A4]**;
 Acquisizione dell'accreditamento 2° prelievo **[A2]** Controllo per verifica stato vaccinale **[M5]**;
 Monitoraggio sierologico annuale **[M3]**; Controllo per spostamento/compravendita **[M7]**;
 Monitoraggio in allevamento accreditato induttivamente **[M8]**; Controllo per piano aziendale
 eradicazione **[S9]**; A seguito di sieropositività riscontrata per Aujeszky **[A5]**;
 Controllo partite per movimentazione **[A6]**; Accredito con prelievo singolo per Aujeszky **[A7]**;
 Altro **[S6]**

ALLEVAMENTO DI PROVENIENZA DEI SUINI

Codice di identificazione dell'azienda (DPR 317/96) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Denominazione dell'allevamento _____

Provincia _____ Comune _____

Indirizzo produttivo BDN (barrare una sola casella): **[RCA]** Riproduzione ciclo aperto
[RCC] Riproduzione Ciclo Chiuso **[SS]** Stalla di Sosta **[IN]** Ingrassio **[AU]** Familiare
[CG] Centro Genetico

N. riproduttori presenti | _____ | N. suini presenti | _____ |

VACCINAZIONE AUJSZKY SOSPESA NO SI

Data prelievo dei campioni _____ Tipo campioni prelevati: SANGUE n. _____

MACELLO DI PRELIEVO CAMPIONI

Approval Number _____

Denominazione macello _____

Provincia _____ Comune _____

ACCERTAMENTI DA EFFETTUARE

Malattia di Aujeszky gE gB Altro

IDENTIFICAZIONE DEI SUINI CAMPIONATI (come da Mod 4 n. del ___ / ___ / ___)

Identificativo del suino	Categoria (2)	Identificativo del suino	Categoria (2)
1		31	
2		32	
3		33	
4		34	
5		35	
6		36	
7		37	
8		38	
9		39	
10		40	
11		41	
12		42	
13		43	
14		44	
15		45	
16		46	
17		47	
18		48	
19		49	
20		50	
21		51	
22		52	
23		53	
24		54	
25		55	
26		56	
27		57	
28		58	
29		59	
30		60	

(2) Utilizzare una delle seguenti categorie: **Primipara – Pluripara – Magrone (<180gg) – Grasso (>180gg) – Verro – Verretto**

OSSERVAZIONI

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

Timbro e firma del Veterinario Ufficiale

Allegato 4**PROGRAMMI ED INTERVENTI VACCINALI**

Per una corretta applicazione del Piano Vaccinale si richiede il rispetto delle seguenti "BUONE PRATICHE DI VACCINAZIONE":

1. Continuità della catena del freddo dalla farmacia all'allevamento.
2. Corretto funzionamento del frigorifero aziendale (verifiche periodiche), temperatura ideale da +2°C a +8°C.
3. Evitare l'utilizzo del vaccino appena tolto dal frigo.
4. Il vaccino in attesa di utilizzo non deve stare più di 30 minuti a una temperatura maggiore di 8°C.
5. Somministrare il vaccino quando ha raggiunto la temperatura ambiente.
6. L'inoculazione intramuscolare deve essere fatta nella fossetta retro-auricolare.
7. L'inclinazione della siringa deve essere perpendicolare alla superficie cutanea.
8. Nel caso di utilizzo di siringhe a riempimento automatico verificare ripetutamente durante la vaccinazione che il cilindro sia sempre completamente ripieno della dose di vaccino.
9. Durante la vaccinazione prestare attenzione allo svuotamento del flacone, in modo da evitare di effettuare iniezioni "a vuoto".
10. Non utilizzare i flaconi con prodotto residuo da vaccinazioni precedenti.
11. Cambiare il più frequentemente possibile l'ago.
12. La lunghezza e il calibro degli aghi deve essere quella indicata nella seguente tabella:

PESO DEL SUINO	LUNGHEZZA AGO	CALIBRO AGO
20-60 kg	18-25 mm	1,2-1,4 mm
60-100 kg	25-32 mm	1,6-1,8 mm
>100 kg	38-44 mm	1,8-2,0 mm

Norme generali

- Tenere farmaci e strumentario fuori dalla portata dei bambini.
- Curare la pulizia, l'igiene e l'efficienza dello strumentario.
- Smaltire negli appositi contenitori i flaconi vuoti e gli aghi usati.
- Mantenere la tracciabilità formale dell'impiego dei vaccini secondo le norme vigenti di registrazione dei farmaci.

Gli interventi vaccinali possono essere eseguiti mediante l'utilizzo di vaccini inattivati o vivi attenuati purché deleti e autorizzati all'immissione in commercio (D.M. 30 Dicembre 2010 e Nota Ministeriale 17 Maggio 2013). Considerata la comprovata efficacia dei vaccini attenuati deleti, la scelta di quest'ultimi dovrebbe essere prioritaria almeno nelle aziende da riproduzione sieropositive.

Lo schema vaccinale deve essere conforme al D. M. 1/4/1997, come di seguito indicato:

1. Allevamenti suini da riproduzione

I riproduttori sono sottoposti ad almeno 3 vaccinazioni annuali, in forma simultanea (vaccinazione di tutti i riproduttori presenti in allevamento, compresi i verri ruffiani) e ad intervalli regolari (ogni 4 mesi). I nuovi nati sono sottoposti a 2 interventi vaccinali a distanza di 3-4 settimane di cui il primo tra il 60° ed il 90° giorno di vita. Verretti e scrofette vengono sottoposti ad un richiamo entro il 180° giorno di vita.

Come indicato dal Ministero della Salute con nota n. 7488 del 20/04/2011, negli allevamenti a ciclo aperto si raccomanda di effettuare la prima vaccinazione 7-14 giorni prima dello spostamento dei suinetti dal "sito 2" al "sito 3".

2. Allevamento suini da ingrasso

I suini sono sottoposti a 2 interventi vaccinali a distanza di 3-4 settimane di cui il primo tra il 60° ed il 90° giorno di vita. Agli animali destinati ad essere macellati oltre il 7° mese di età deve essere praticato un terzo intervento vaccinale tra il 6° ed il 7° mese di vita.

3. Allevamento suini da riproduzione ed ingrasso

Lo schema di vaccinazione è quello indicato ai punti 1 e 2 rispettivamente per i suini da riproduzione e per quelli da ingrasso.

4. Animali non vaccinati introdotti da aree indenni

La prima vaccinazione è effettuata all'arrivo indipendentemente dall'età degli animali, seguita da un richiamo dopo 3-4 settimane dal primo intervento.

Il piano vaccinale deve essere certificato mediante il modello 12 previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria o documentazione informatizzata da REV VETINFO che dovrà essere trasmesso in copia al Servizio Veterinario.

Tutti gli interventi vaccinali effettuati devono essere documentabili e disponibili presso l'allevamento mediante aggiornamento del registro unificato dei trattamenti terapeutici e delle scorte di medicinali veterinari per gli allevamenti zootecnici (art. 80 del D.lgs 193/2006) da parte del Servizio Veterinario. La data e il numero delle vaccinazioni effettuate devono essere riportati sul modello IV di spedizione degli animali.

Allegato 5

N° _____

MOD. N. 12-MA

REGIONE XXX
SERVIZIO VETERINARIO
AZIENDA USL _____ COMUNE DI _____

DENUNCIA DI TRATTAMENTI IMMUNIZZANTI

Presso l'allevamento (denominazione e timbro)

Codice Aziendale | | | | | | | | | Proprietario _____

Indirizzo: Via _____ n° _____ Comune _____ Prov. _____

SUINI VACCINATI					
Tipologia animali (Scrofe, scrofette, verri, verretti, magri ecc)	Tipo di intervento (1°vaccinazione, 2°vaccinazione, 3°vaccinazione,richiamo)	Età degli animali (mesi)	N.° capi vaccinati	CAPANNONE	BOX

Malattia per la quale è stata praticata l'immunizzazione o l'inoculazione diagnostica:

MALATTIA DI AUJESZKY

Denominazione del prodotto (indicare anche la serie) _____

Istituto produttore _____

Trattamento immunizzante eseguito: vaccinoprofilassi _____

Metodo seguito per la somministrazione (sottocutaneo, intradermico, intrapalpebrale ecc) ed esito relativo:


Data delle operazioni _____

Osservazioni _____

Data _____

II VETERINARIO DENUNCIANTE

Al Servizio veterinario della Az.USL di _____



Visto IL VETERINARIO UFFICIALE